

## REGOLAMENTO (CE) N. 703/1999 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1999

che deroga al regolamento (CE) n. 956/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, riguardo alle misure specifiche nel settore degli asparagi trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che le modalità d'applicazione dell'aiuto per ettaro per gli asparagi destinati alla trasformazione, di cui al paragrafo 3 dell'articolo citato sono fissati al capitolo II del regolamento (CE) n. 956/97 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1563/98<sup>(4)</sup>;

considerando che a motivo delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli registrate in talune regioni spagnole, nel 1998 non è stato possibile conseguire la resa minima prescritta alla lettera b) dell'articolo 10, capo II del regolamento (CE) n. 956/97 su talune superfici specializzate le quali non hanno pertanto potuto beneficiare del pagamento dell'aiuto a titolo del 1998;

considerando che, per garantire il conseguimento degli obiettivi del regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/96 e in seguito alla richiesta dello Stato membro interessato, occorre prevedere una serie di deroghe alla resa minima e alla data limite per il paga-

mento dell'aiuto fissati dal regolamento (CE) n. 956/97, applicabili con effetto retroattivo per il pagamento dell'aiuto a titolo del 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga al regolamento (CE) n. 956/97, articolo 12, terzo comma, i pagamenti dell'aiuto a titolo del 1998 sono effettuati anteriormente al 30 aprile 1999.

2. In deroga all'articolo 10, lettera b), del regolamento (CE) n. 956/97, la resa minima prescritta per il raccolto 1998 è di 1 625 chilogrammi per ettaro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 30.5.1997, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 203 del 21.7.1998, pag. 5.